



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 27 luglio 2016



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994).

D'iniziativa dei Consiglieri:

LEONARDO PARRAS

Proposta di legge

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 23;

Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 39/2016, nel procedere all'adeguamento della legislazione regionale alla sentenza della Corte Costituzionale 124/2016, sostituendo le disposizioni, dichiarate incostituzionali, che stabilivano che il numero degli ambiti territoriali di caccia (ATC) erano nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato riuniti in un unico ambito, ha anche dettato una normativa di carattere transitorio prevedendo che i comitati di gestione degli ATC continuino a svolgere le funzioni fino alla ridefinizione del territorio regionale in ATC di dimensioni sub provinciali e alla nomina dei relativi Comitati di gestione;

2. Nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione con le Amministrazioni dello Stato è emersa l'esigenza di assicurare che, anche in questa fase transitoria; necessaria per la ridefinizione del territorio regionale in ATC subprovinciali, la gestione del territorio agrosilvopastorale toscano destinato alla caccia programmata e alla conservazione della fauna selvatica debbano comunque essere attuate in conformità all'articolo 14 della l. 157/1992;

3. Considerato che la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3) ha previsto che gli ATC preesistenti alla riforma costituiscono "sottoambiti degli ATC (*provinciali*) di riferimento" fino all'approvazione della nuova programmazione faunistico venatoria, è necessario prevedere che, i comitati di gestione degli ATC attualmente in essere, svolgano gestioni commissariali per le funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 39/2016 è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 e fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.” Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia), svolgono gestioni commissariali per le funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento.”.

RELAZIONE

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 124/2016 è stata approvata la l.r. 39/2016 con la quale sono state sostituite le disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia dichiarate incostituzionali. In particolare, considerato che la sentenza ha censurato i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 3/1994 che stabilivano che il numero degli ambiti territoriali di caccia (ATC) erano nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato riuniti in un unico ambito, con la l.r. 39 è stato adeguato l'articolo 11 prevedendo che gli ATC hanno dimensioni sub provinciali e che i relativi confini territoriali sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale. Contestualmente la l.r. 39/2016 ha previsto delle disposizioni di prima applicazione contenenti una normativa di carattere transitorio per il periodo necessario alla ridefinizione del territorio regionale in ATC di dimensioni sub provinciali.

Nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione con le Amministrazioni dello Stato è emersa l'esigenza di assicurare che, anche in questa fase transitoria necessaria per la ridefinizione del territorio regionale in ATC subprovinciali, la gestione del territorio agrosilvopastorale toscano destinato alla caccia programmata e la conservazione della fauna selvatica debbano comunque essere attuate in conformità all'articolo 14 della l. 157/1992.

La legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3) ha previsto che gli ATC preesistenti alla riforma introdotta con la stessa l.r. 88/2014, costituiscono "sottoambiti degli ATC (*provinciali*) di riferimento" fino all'approvazione della nuova programmazione faunistico venatoria. Nell'ambito degli ATC provinciali è, infatti, comunque assicurato l'accesso dei cacciatori ai sottoambiti, le quote di iscrizione sono imputabili a tali sottoambiti, così come è rispondente al livello di sottoambito la zonizzazione dei distretti di gestione delle singole specie, il quantitativo di selvaggina da immettere e la ricognizione degli eventuali danni alle produzioni agricole.

Alla luce dei suggerimenti ricevuti dal Ministero dell'Ambiente con nota del 21 luglio 2016 e per meglio rispondere alla sentenza della Corte Costituzionale è necessario sostituire il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 39/2016 per assicurare che i comitati di gestione in essere attuino una gestione commissariale delle funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 3/1994 per ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento.